



AZIENDA FORESTALE TRENTO – SOPRAMONTE

Azienda Speciale Consorziale



38122 TRENTO - Via del Maso Smalz, 3

Tel. 0461 889740 – Fax 0461 889741

E-mail: info@aziendaforestale.tn.it

Legal-mail: info@pec.aziendaforestale.tn.it

Cod.fisc. 80016510226 - Partita IVA 00835990227

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE



L.P. 16.08.1976, n. 23
L.P. 03.07.1990, n. 20

Il servizio di custodia forestale di cui alla legge provinciale 16.08.1976, n. 23 e s.m. è regolato, nell'ambito del territorio della circoscrizione di custodia n. 50 di cui al D.P.G.P. n. 15-39 dd. 23.12.1986 modificato con D.P.G.P n. 17-30 dd. 27.12.1990, dalle norme che seguono.

Per quanto non disposto dal presente regolamento ed in quanto applicabili, si fa riferimento al regolamento organico generale del personale del Comune di Trento.

Art. 1

Ai fini dello svolgimento del servizio, il territorio della circoscrizione è suddiviso in cinque zone di custodia proposte dall'Autorità forestale e così distinte:

Zona "a"	BASELGA DEL BONDONE, VIGOLO BASELGA, CADINE, VELA (C.C. Baselga del Bondone, Vigolo Baselga, Cadine, Sopramonte parte, Trento parte)
Zona "b"	SOPRAMONTE (C.C. Sopramonte, Garniga parte)
Zona "c"	SARDAGNA, RAVINA, ROMAGNANO, PIEDICASTELLO (C.C. Sardagna, Ravina, Romagnano, Sopramonte parte, Trento parte)
Zona "d"	COGNOLA, MEANO, MONTEVACCINO, VILLAMONTAGNA, GARDOLO, TRENTO NORD (C.C. Cognola, Meano, Montevaccino, Villamontagna, Gardolo, Trento parte)
Zona "e"	MATTARELLO, POVO, VILLAZZANO, TRENTO SUD (C.C. Mattarello, Povo, Villazzano, Trento parte)

I limiti delle suddette zone sono determinati e indicati nella cartina che segue
A ciascuna zona di custodia è assegnato un custode forestale.

Art. 2

Lo svolgimento del servizio di custodia forestale è regolato dalle modalità stabilite nei successivi articoli.

Il coordinamento tecnico del servizio stesso spetta al Direttore Tecnico dell'Azienda Speciale d'intesa con l'Autorità forestale provinciale.

Art. 3

Oltre ai requisiti generali richiesti dal regolamento organico, per l'assunzione dei custodi dovrà essere richiesta la perfetta idoneità al servizio di montagna da comprovarsi con certificato medico redatto da un sanitario di fiducia dell'Amministrazione.

I Candidati al concorso dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica di P.S.

Art. 4

Al posto di custode forestale si accede per concorso pubblico per esami o per titoli ed esami.

I concorsi per la copertura di posti che si rendono vacanti entro una data certa, possono essere banditi con nove mesi di anticipo rispetto alla data stessa.

La nomina del vincitore dovrà avvenire entro sei mesi dal verificarsi della vacanza.

Per accedere al concorso è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore (maturità).

Art. 5

Per ciascun concorso è nominata, di volta in volta da parte della Commissione amministratrice, una Commissione giudicatrice composta:

- a) dal Presidente, individuato fra il personale dipendente di ruolo, che esercita la funzione dirigenziale;
- b) da quattro esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste dal concorso di cui uno sarà designato dal Dirigente del Servizio Foreste, Caccia e Pesca della Provincia Autonoma di Trento o suo delegato e un altro sarà designato dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale.

La designazione deve pervenire nel termine di quindici giorni dalla richiesta, in caso di mancata o plurima designazione entro tale termine, l'esperto sarà designato dalla Commissione amministratrice con delibera motivata. In ogni caso, qualora venisse designato un pubblico dipendente, questi dovrà appartenere a qualifica non inferiore a quella del posto messo in concorso. La Commissione amministratrice, con la medesima deliberazione, nomina il segretario della Commissione, scelto fra i dipendenti dell'Azienda ed avente qualifica funzionale non inferiore alla VI^a.

Art. 6

Il concorso al posto di custode forestale si effettua per soli esami mediante prova scritta e prova tecnico-pratica orale cui sono riservati, rispettivamente, il 40% ed il 60% del punteggio complessivo stabilito dalla Commissione giudicatrice.

La prova scritta dovrà tendere all'accertamento dell'idoneità culturale del candidato.

Le prove tecnico-pratiche orali saranno così articolate:

- a) nozioni generali sull'ordinamento amministrativo della Provincia, dei Comuni, dei Consorzi forestali e delle Aziende Speciali;
- b) elementi fondamentali di aritmetica e geometria;
- c) nozioni generali di selvicoltura, utilizzazioni boschive, botanica, leggi applicate in Provincia per la tutela della flora, della fauna e dell'ambiente;
- d) toponomastica, usi e consuetudini in materia forestale riferiti alla zona di custodia forestale.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato almeno la sufficienza in ciascuna delle succitate prove.

Art. 7

Il custode forestale, anche durante il periodo di esperimento è obbligato a frequentare gli appositi corsi di aggiornamento.

Il personale inviato dall'Amministrazione a corsi di aggiornamento è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete al dipendente, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione e il rimborso delle spese, secondo quanto previsto dal regolamento organico del personale.

Art. 8

Il custode forestale, regolarmente nominato e vincolato dal giuramento previsto dalla norme vigenti, riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 57 C.P.P.

Per il custode forestale sarà chiesto il riconoscimento della qualifica di P.S. al Commissario del Governo, (articolo 18, legge 31.8.1907, n. 690) ed in questo caso ha la facoltà di portare l'arma, stabilita nel presente regolamento, senza licenza, per le finalità di cui al comma precedente (art. 73 - Il comma del R.D. 6.5.1940, n. 635).

In tale caso al custode forestale è assegnata in dotazione una pistola cal. 7,65 ai fini della difesa personale.

Fuori dal territorio della Circoscrizione di appartenenza, il custode forestale non può portare l'arma in dotazione.

Per particolari servizi i custodi forestali possono essere equipaggiati anche con dispositivi di tutela dell'incolumità personale non classificati come armi in conformità con la normativa vigente.

I custodi che risultano dipendenti dell'Azienda Speciale alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che documentano di fatto la posizione di obiettore di coscienza possono chiedere di non rivestire la qualifica di P.S.

Ad ogni custode forestale sarà fornita, ai fini di mantenere una uniformità di riferimento, dal Servizio Foreste, Caccia e Pesca una tessera di riconoscimento che dovrà essere portata in servizio.

Art. 9

Al fine di garantire i contatti necessari per una verifica dell'andamento del servizio svolto nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali di custodia e di definire gli indirizzi operativi cui adeguare l'attività futura, nonché per concordare e per disporre le misure relative a taluni aspetti del servizio stesso, verranno tenute periodicamente, e comunque obbligatoriamente una volta all'anno, apposite riunioni, fra i rappresentanti dell'Azienda Speciale e dell'Autorità forestale, alle quali potranno essere fatti intervenire anche i custodi dell'Azienda Speciale.

In particolare dovranno essere concordati, anche al di fuori di tale sede:

- i periodi e le località che necessitano di una intensificazione del servizio in ordine alle esigenze di gestione tecnica, di tutela ambientale e di controllo dei lavori di miglioramento;
- la predisposizione del programma delle ferie al custode forestale, nonché le eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di sua assenza, nel rispetto della normativa prevista dal regolamento organico del personale;
- le prestazioni, a carattere straordinario, richieste al custode forestale, purché compatibili con le sue mansioni.

Art. 10

Il custode forestale ha l'obbligo di contribuire ad assicurare un regolare svolgimento del servizio nell'ambito della circoscrizione cui appartiene ed è direttamente responsabile del servizio nella zona di custodia a lui affidata.

Mantiene i necessari rapporti di collegamento e di collaborazione con i rappresentanti degli Enti consorziati e dell'Autorità forestale, nonché per la parte di sua competenza, con gli utenti e con i proprietari dei beni silvo-pastorali.

I compiti che il custode forestale deve assolvere sono:

- a) - acquisire dettagliata conoscenza del territorio, con particolare riferimento agli elementi naturali che lo caratterizzano, alla relativa toponomastica, nonché alla viabilità ed ai confini amministrativi e di proprietà degli Enti consorziati;
 - applicare le leggi ed i regolamenti in materia forestale nonché le leggi sulla caccia, sulla pesca e sulla protezione della natura e dell'ambiente naturale;
 - dare esecuzione alle disposizioni impartite dall'Autorità forestale;
- b) disimpegnare con diligenza e scrupolosità il servizio di tutela su tutto il territorio della Circoscrizione di custodia ed in particolare della zona a lui affidata e specificatamente:
 - vigilare assiduamente sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti forestali e sulle leggi per la protezione della natura e dell'ambiente naturale;
 - provvedere alla vigilanza ed alla custodia dei patrimoni silvo-pastorali di proprietà degli Enti consorziati e delle attrezzature ad essi pertinenti;
 - vigilare che i conduttori delle malghe osservino le norme contrattuali ed il relativo capitolato;
 - controllare l'osservanza, da parte degli aventi diritto, delle norme che regolano l'esercizio degli usi civici;
 - tenere diligente registrazione di tutti i prodotti boschivi assegnati sulla proprietà dell'Ente e procedere alla relativa misurazione. Nel caso di lotti boschivi, costituiti da piante in piedi o schianti, alienati a terzi ad uso commercio, la misurazione dovrà essere effettuata col Direttore tecnico o, in sua assenza, congiuntamente con altro custode forestale per la tenuta del piedilista di misurazione, secondo le modalità previste dal capitolato d'onere per la vendita e l'utilizzo dei prodotti legnosi, approvato dalla giunta provinciale;
 - sorvegliare lo stato di efficienza delle attrezzature e delle infrastrutture al servizio dei boschi e dei pascoli appartenenti agli Enti consorziati: in particolare la viabilità di servizio, le teleferiche, i fabbricati, i rifugi, le malghe, le chiudende, le attrezzature tecniche e meccaniche forestali, ecc. denunciando prontamente eventuali danni e manomissioni riscontrati; a tal fine, a richiesta del custode, dovrà essere fornita al medesimo la relativa documentazione scritta (contratti, capitolati, deliberazioni, regolamenti, ecc.);
- c) effettuare le prestazioni necessarie alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali degli Enti consorziati e più particolarmente:
 - intervenire nelle operazioni di rilevamento e stima per la compilazione dei piani economici e per indagini e studi diretti al miglioramento dei patrimoni silvo-pastorali degli Enti consorziati;
 - intervenire nelle operazioni di assegno, consegna e collaudo dei lotti boschivi degli Enti consorziati e sorvegliare che gli stessi vengano utilizzati in conformità delle prescrizioni tecniche e contrattuali;
- d) fornire assistenza a tutti i lavori volti alla conservazione e miglioramento dei patrimoni silvo-pastorali degli Enti consorziati e, in particolare:
 - provvedere personalmente alle prestazioni d'opera necessarie nel pronto intervento e negli interventi elementari per la salvaguardia delle infrastrutture e attrezzature di cui al punto precedente;
 - provvedere alla segnatura della confinazione esterna e particellare della proprietà degli Enti;

- intervenire nell'apprestamento delle infrastrutture complementari, tenendo presente che tale ultima attività non dovrà avere carattere continuativo, ma eccezionale.
- Il custode forestale dovrà, inoltre, nell'ambito della zona di custodia a lui affidata:
- prevenire, accertare, segnalare tempestivamente eventuali attacchi parassitari ai soprassuoli forestali, incendi boschivi ed altri eventi calamitosi, prestando anche la propria opera;
- vigilare sullo stato di conservazione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, segnalando gli eventuali danni alla Stazione forestale competente.

Egli dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione forestale di tutte le violazioni delle leggi forestali e di polizia idraulica, delle leggi per la protezione della natura e dell'ambiente naturale, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, di cui sia venuto comunque a conoscenza, e provvederà a fare diretto rapporto all'Autorità giudiziaria di ogni altro reato perseguibile d'ufficio (art. 347 C.P.P.).

Egli dovrà segnalare all'Amministrazione comunale competente le nuove costruzioni rilevate, in occasione dell'espletamento del servizio, nei territori vincolati a sensi del D.L. 30.12.1923, n. 3267, nonché gli insediamenti mobili di tipo residenziale.

Di tutte le violazioni riscontrate dovrà essere fatta menzione sul "giornale di servizio" di cui al successivo art. 14.

Art. 11

Al custode forestale non possono essere affidati compiti diversi da quelli sopra specificati.

Peraltro, compatibilmente con le esigenze del proprio servizio, egli potrà essere incaricato di intervenire nelle operazioni d'assegno nei boschi privati compresi nelle zone di custodia; in tali casi il custode forestale dovrà segnalare all'Amministrazione dell'Azienda, se lo richiede, gli elementi necessari per quantificare la consistenza dell'intervento, ai fini del possibile recupero dal privato beneficiario del servizio della spesa occorsa.

Art. 12

In considerazione della particolare natura dei compiti affidati al custode forestale e della eterogeneità delle zone di custodia, l'orario di servizio potrà essere articolato e flessibile, secondo le modalità e quantità previste dall'accordo sindacale dei dipendenti degli Enti locali, in modo da adeguarsi alle peculiari esigenze locali; la distribuzione dell'orario nell'arco dell'anno, ai fini del rispetto della media settimanale del normale orario di lavoro, sentite le Organizzazioni sindacali aziendali di categoria, verrà definita nella riunione di cui all'art. 9.

Compatibilmente con le esigenze di servizio il giorno di riposo potrà essere fruito in giornata festiva.

Art. 13

Il custode forestale deve risiedere nell'ambito del Comune di Trento, salvo diversa disposizione della Commissione amministratrice dell'Azienda Speciale su proposta motivata dell'Autorità forestale, e dichiarare all'Amministrazione l'esatto indirizzo della sua abitazione e gli eventuali successivi cambiamenti, anche se temporanei.

La Commissione amministratrice, su conforme parere dell'Autorità forestale, può autorizzare l'interessato a risiedere in località diversa dalla Circoscrizione territoriale di custodia.

Il dipendente autorizzato a risiedere fuori dalla giurisdizione consorziale:

- non acquisisce titolo a indennità o facilitazione di alcun genere connesse con tale situazione;
- deve stabilire il suo recapito nell'ambito della Circoscrizione.

La Commissione amministratrice, su conforme parere dell'Autorità forestale, ha facoltà di revocare tale autorizzazione qualora abbiano a verificarsi condizioni di pregiudizio al pieno e regolare svolgimento del servizio.

Per il servizio di reperibilità si rinvia a quanto disciplinato dal regolamento organico generale del personale del Comune di Trento.

Art. 14

Il programma di attività del custode forestale, predisposto dall'interessato, deve essere presentato settimanalmente alla Stazione forestale competente per territorio, la quale potrà apportarvi variazioni tenendo conto delle esigenze tecniche ed organizzative del servizio nonché delle segnalazioni presentate dal Direttore tecnico dell'Azienda Speciale per quanto concerne l'attività gestionale dei patrimoni silvo-pastorali di proprietà degli Enti consorziati.

A tale scopo, presso la sede della Stazione forestale, saranno tenute periodicamente riunioni di carattere tecnico-organizzativo, con frequenza settimanale, alle quali il custode è obbligato ad intervenire.

Il custode forestale deve tenere aggiornato il "giornale di servizio", che dovrà essere compilato giornalmente, prima dell'uscita.

Ogni variazione dovrà essere annotata e motivata entro la stessa giornata.

Il custode forestale è tenuto a presentare, alla prima riunione settimanale a cui deve partecipare il mese successivo, copia del "giornale di servizio" alla Stazione forestale che, effettuato il controllo, la inoltrerà, vistata, all'Azienda perché sia conservata nella cartella personale del custode stesso.

Il "giornale di servizio" originale deve essere sempre reperibile presso l'abitazione del custode forestale, o altro luogo concordato per eventuali controlli da parte del Presidente dell'Azienda Speciale e dell'Ispettorato distrettuale forestale.

Art. 15

Per l'applicazione del disposto dell'art. 2, ultimo comma, della L.P. 16.08.1976, n. 23, l'impiego dei custodi forestali al di fuori delle rispettive circoscrizioni di custodia è disposto dall'Autorità forestale su conforme parere dell'Azienda interessata, salvo i casi d'urgenza.

Art. 16

Il custode forestale indosserà durante il servizio l'uniforme.

Caratteristiche, foggia e frequenza delle assegnazioni della divisa sono quelle stabilite dalla Giunta Provinciale, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria.

Art. 17

Al custode forestale spettano le indennità di missione nella misura e nei casi previsti dal Regolamento Organico, nonché nei casi previsti dalla legge.

La liquidazione dell'indennità di missione è condizionata al visto dell'Autorità forestale.

L'Azienda potrà fornire al custode un idoneo mezzo di trasporto per il disimpegno del servizio; in alternativa autorizzerà il dipendente all'uso del proprio autoveicolo o motociclo. In tal caso al custode spetta il rimborso spese previsto dallo specifico regolamento per l'uso dell'automezzo personale per ragioni di servizio.

Art. 18

La domanda di congedo ordinario dovrà essere presentata al Direttore tecnico dell'Azienda, corredata dal visto della Stazione forestale, cui spetta il compito di assicurare la funzionalità del servizio nell'ambito della Circoscrizione.

Art. 19

Qualora, per motivi privati o nei casi di urgenza o riconosciuto bisogno, il Direttore tecnico accordi il permesso al custode forestale di astenersi dal lavoro durante l'orario, dovrà darsi tempestivamente comunicazione alla Stazione forestale.

Art. 20

Le infrazioni al regolamento di servizio e/o i comportamenti del personale di custodia passibili di sanzione disciplinare, possono anche essere segnalati dall'Autorità forestale.

In tale caso l'Azienda, qualora ritenga l'infrazione o il comportamento del Personale passibile di sanzione disciplinare, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione medesima, avvierà il procedimento disciplinare secondo quanto previsto dal regolamento organico.

Il presente regolamento è stato assunto e forma parte integrante della deliberazione n. 39 del 11 marzo 1991 adottata dalla Commissione amministratrice dell'Azienda Speciale Consorziale "Trento-Sopramonte", Consorzio Forestale istituito nell'anno 1955 fra il Comune di Trento e l'Amministrazione Separata degli Usi Civici di Sopramonte.

Il regolamento è stato successivamente modificato con le seguenti delibere adottate dalla Commissione amministratrice dell'Azienda:

n. 129	del	4	settembre	1996
n. 5	del	28	gennaio	1998
n. 60	del	8	aprile	1998
n. 24	del	7	aprile	2005
n. 42	del	18	settembre	2014